

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.	
5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA	121
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	125
5-01124 Codurelli: Situazione di crisi aziendale e occupazionale nel territorio della Lombardia	122
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	127
5-01229 Schirru: Modalità di rilascio del DURC	123
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	129
5-01279 Schirru: Esonero dal lavoro notturno da parte della compagnia CAI	123
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	130

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli	123
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Piscicchio.	
Audizione informale di rappresentanti dell'INPS e dell'INPDAP	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.20.

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.

5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, aventi contenuto analogo, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandra ZAMPA (PD), cofirmataria dell'interrogazione n. 5-01219, nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che ritiene sia in grado di dare sufficienti prospettive ai lavoratori descritti nel citato atto di sindacato ispettivo. Dichiaro, pertanto, che sarà sua cura informare i soggetti interessati, non soltanto del contenuto tecnico di tale risposta, ma più in generale delle articolate indicazioni fornite dal rappresentante del Governo in questa sede.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel replicare, si associa alle considerazioni espresse dal deputato Zampa, riservandosi di compiere ulteriori valutazioni circa le iniziative che l'Esecutivo intenderà porre in campo in futuro. Fa notare, in particolare, che è fortemente sentita l'esigenza di risolvere il problema relativo al calcolo della futura prestazione pensionistica dei giornalisti descritti nell'interrogazione. Pur prendendo atto positivamente della risposta del rappresentante del Governo, che lascia spazio a diverse soluzioni in relazione alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione sottoposti al regime dei due diversi enti previdenziali coinvolti, ritiene pertanto che rimanga aperta la questione legata al calcolo del trattamento di quiescenza e, in particolare, al «ragguaglio» della pensione, maturata sino al 31 dicembre 1992, rispetto all'ultimo stipendio, come previsto per il «regime INPDAP», ma non per il «regime INPGI». Considerata, infatti, la diversa natura degli enti erogatori coinvolti e atteso che la scelta tra i due regimi non è — nel caso di specie — facoltativa, bensì obbligatoria, rileva che questo problema non è risolto. Tuttavia, essendo il contenuto della sua interrogazione limitato alla specifica questione della ricongiunzione contributiva, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

5-01124 Codurelli: Situazione di crisi aziendale e occupazionale nel territorio della Lombardia.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, ritiene che i dati forniti dal rappresentante del Governo nella risposta — che si riserva di approfondire con maggiore attenzione — siano tali da consigliare il mantenimento di un elevato stato di attenzione sulla situazione di grave crisi economica che ha colpito il sistema delle imprese del Paese, soprattutto per quanto concerne il territorio lombardo. Fa poi notare che, dal contenuto di tale risposta, non emerge un quadro di riferimento preciso circa le modalità di utilizzazione delle risorse destinate a soddisfare le richieste di cassa integrazione in deroga, anche in relazione all'indicazione dei possibili beneficiari delle relative misure di sostegno al reddito. Citando dati recenti provenienti da altre fonti di informazione, osserva che la crisi è tuttora in atto e la situazione economica ed occupazionale complessiva non accenna a migliorare, precisando che ciò viene testimoniato — a suo giudizio — dal costante aumento delle richieste di intervento di integrazione salariale provenienti dalle aziende. Inoltre, pur prendendo atto del raggiungimento dell'accordo tra il Ministero e le regioni Lombardia e Piemonte, in relazione alla «crisi Malpensa», manifesta preoccupazione per il fatto che le risorse finanziarie, destinate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori coinvolti dai processi di riorganizzazione di quel sistema aeroportuale, sono già esaurite, richiedendo pertanto un sollecito intervento dell'Esecutivo al riguardo. Nell'auspicare che il Governo possa fornire informazioni più precise anche sul ricorso da parte delle imprese a forme di sostegno al reddito, fa in conclusione notare che gran parte delle risorse stanziare per finanziare interventi di cassa integrazione sono state sottratte a fondi già istituiti per altri scopi, tra cui il Fondo sociale europeo, che dovrebbe essere destinato a sostenere iniziative regionali in materia di formazione professionale: poiché, pertanto, tali risorse risultano necessarie al fine di garantire il

reinserimento qualificato del lavoratore temporaneamente privato del posto di lavoro, auspica che il Governo sappia prontamente intervenire per ripristinare gli occorrenti finanziamenti.

5-01229 Schirru: Modalità di rilascio del DURC.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta della risposta, dalla quale ritiene non sia emersa l'individuazione di azioni concrete a sostegno di quelle imprese che chiedono, a gran voce, tempi certi per il rilascio del DURC. Si tratterebbe, infatti, di evitare di recare un danno ingiusto ai soggetti che, pur risultando in regola con i relativi adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, vedono allungarsi i tempi di rilascio della documentazione in questione per effetto di mancati, tardivi o parziali atti di notifica degli accertamenti da parte degli enti convenzionati: ritiene che ciò possa pregiudicare la stessa possibilità delle aziende di partecipare a gare di appalto o di vedere soddisfatti i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione per opere già realizzate.

Fa presente, quindi, che tale problematica sembra essere particolarmente avvertita dai lavoratori artigiani, che, al fine di ottenere il riconoscimento dei loro diritti, hanno fatto ricorso persino all'autorità giudiziaria, dando luogo ad un rilevante contenzioso. Si sarebbe attesa, dunque, l'assunzione da parte del Governo di un impegno chiaro ad operare presso tali enti convenzionati, in vista di una accelerazione delle procedure di rilascio della citata documentazione di regolarità contributiva. Nell'auspicare, in conclusione, che l'Esecutivo conduca una dettagliata indagine in materia, che possa accertare le dimensioni effettive del fenomeno, anche con riferimento alla precisa individuazione delle zone del territorio che risultino particolarmente investite dal problema, invita

il Governo a porre in essere efficaci iniziative, al fine di andare incontro alle esigenze di numerose aziende artigiane del Paese che, soprattutto nella regione Sardegna, stanno vivendo una situazione di grande difficoltà.

5-01279 Schirru: Esonero dal lavoro notturno da parte della compagnia CAI.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Amalia SCHIRRU (PD), nel replicare, giudica necessario estendere al personale di volo nell'aviazione civile la disciplina prevista in materia di esonero dal lavoro notturno delle lavoratrici incinte o puerpere, sia per ragioni legate alla parità di trattamento tra lavoratrici madri – qualunque sia il rapporto di lavoro instaurato – sia in considerazione dell'alto livello di *stress* a cui sono sottoposte le donne impiegate in quel particolare settore professionale. L'applicazione di tali norme, a suo avviso, sarebbe pertanto opportuna per garantire interventi di protezione sociale a favore di categorie di lavoratrici particolarmente svantaggiate, chiamate spesso a sostenere gravosi oneri derivanti dal lavoro di cura nei confronti dei figli e delle persone disabili a proprio carico.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 maggio 2009.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO*Mercoledì 20 maggio 2009.*

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigia-
como, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279
Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C.
1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

**Audizione informale di rappresentanti dell'INPS e
dell'INPDAP.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 15 alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.

5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo a discutere congiuntamente, per identità di materia, le interrogazioni presentate dall'onorevole Bratti e dall'onorevole Cazzola.

La problematica sollecitata concerne la valutazione del trattamento pensionistico dei giornalisti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, assicurati presso l'Inpgi a decorrere dal 1° gennaio 2001 e precedentemente assicurati presso l'Inpdap, i quali – alla data di variazione del regime previdenziale – potevano far valere almeno 18 anni (al 31 dicembre 1995) di contribuzione presso l'Inpdap. Tale condizione assicurativa avrebbe consentito loro il mantenimento all'Inpdap del sistema del calcolo retributivo.

In proposito l'Inpdap ha comunicato che è ammissibile l'erogazione di un trattamento pensionistico a carico dell'istituto medesimo, per i giornalisti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, iscritti all'Inpgi dal 1° gennaio 2001, che possano far valere, alla data del 31 dicembre 2000, i requisiti contributivi per il diritto a pensione e che abbiano raggiunto i requisiti anagrafici in costanza di iscrizione all'Inpgi.

In tale ipotesi il trattamento di quiescenza spettante verrà liquidato con il sistema del calcolo retributivo o misto, a seconda che gli interessati vantino o meno, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni di contribuzione e sarà determinato in ragione della sola parte del servizio reso con

l'iscrizione all'Inpdap. La restante quota di pensione verrà calcolata dall'Inpgi secondo le norme del proprio ordinamento.

Qualora invece non siano stati maturati presso l'Inpdap i requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione, i giornalisti di cui trattasi possono ottenere, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006 recante « disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi », un trattamento pensionistico *pro-rata* Inpdap-Inpgi, con applicazione del sistema del calcolo contributivo.

Nel caso, invece, in cui, come detto, non siano stati maturati presso l'INPDAP i requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione, può essere attivato, peraltro, un percorso per ottenere l'applicazione del calcolo retributivo della pensione diverso da quello rappresentato dalla ricongiunzione onerosa presso l'INPDAP – ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/79 – dei periodi assicurativi posseduti con iscrizione all'INPGI.

Si tratta della possibilità offerta dall'ordinamento di trasferire, in un primo tempo, la propria posizione assicurativa dall'INPDAP all'INPS (in base alla legge n. 322 del 1958), e poi di ottenere, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1122 del 1955, la liquidazione della pensione *pro-rata* INPS-INPGI.

Le due quote di pensione saranno in questo caso calcolate con il sistema retributivo in quanto ognuno degli istituti riconosce, ai fini del conseguimento del

diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'altro ente.

In conclusione, faccio presente che è stata recentemente ratificata l'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro giornalistico; in quella sede

il Governo si è dichiarato disponibile ad avviare un tavolo tecnico che affronterà, in via prioritaria, il tema degli ammortizzatori sociali nonché, ove richiesto, altre questioni di rilievo per il settore.

ALLEGATO 2

5-01124 Codurelli: Situazione di crisi aziendale e occupazionale nel territorio della Lombardia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 17 febbraio scorso, in applicazione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato sottoscritto un accordo tra Stato e Regioni che ha consentito di mobilitare risorse al fine di estendere l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi.

In particolare, con delibera CIPE del 6 marzo sono stati stanziati, per il biennio 2009-2010, 4 miliardi di euro con la seguente ripartizione:

2,950 miliardi di euro al Centro-Nord;

1,050 miliardi di euro al Mezzogiorno.

Inoltre con decreto ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del sopra citato decreto-legge, sono stati assegnati provvisoriamente alle regioni e alle Province Autonome complessivi 151,5 milioni per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Sono state distribuite, inoltre, con accordi stipulati con le Regioni e le Province Autonome, risorse per complessivi euro 674 milioni, ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Alla Regione Lombardia, specificamente menzionata nell'atto parlamentare, con il citato decreto ministeriale, sono stati assegnati 10 milioni di euro, per l'anno 2009.

Con tali risorse, nel mese di aprile, si è provveduto, attraverso la Direzione Regionale del Lavoro e le Direzioni Provin-

ciali del Lavoro della Lombardia, ad emettere i provvedimenti autorizzativi a copertura di richieste di C.I.G.S. in deroga per un importo pari a circa 9.812.000,00 di euro; la rimanente parte costituirà riserva per coprire le richieste di indennità di mobilità in deroga.

Nello scorso mese di marzo è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero che rappresento e le Regioni Lombardia e Piemonte, relativo alla « crisi Malpensa », che prevede l'assegnazione alle Regioni Lombardia e Piemonte di risorse finanziarie per 40 milioni di euro (36.000.000,00 di euro alla Lombardia e 4.000.000 di euro al Piemonte) per l'anno 2009, destinate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle suddette regioni coinvolti nelle situazioni di crisi derivanti dai processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa.

Inoltre il 16 aprile 2009 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero che rappresento e la Regione Lombardia, che prevede, nell'ambito della prima ripartizione delle risorse, che vengano destinati 70 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con l'inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.

Entrambi gli accordi governativi prevedono che i criteri per l'accesso agli ammortizzatori vengano definiti e modulati con appositi accordi quadro sottoscritti dalla Regione d'intesa con le Parti Sociali.

La Regione Lombardia ha già provveduto a sottoscrivere tali accordi con le Parti Sociali; in particolare il 4 maggio è

stato sottoscritto l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga valido per il biennio 2009-2010, e il 12 maggio è stato sottoscritto l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per la « crisi Malpensa » anno 2009.

Inoltre la citata Regione, con delibera del 14 gennaio 2009, ha stanziato 137

milioni di euro per la programmazione di interventi con il modello Dote (Dote Lavoro e Dote Formazione).

In conclusione, ritengo di poter tranquillizzare l'onorevole Codurelli relativamente agli interventi posti in essere per fronteggiare la situazione di crisi descritta nel presente atto parlamentare.

ALLEGATO 3

5-01229 Schirru: Modalità di rilascio del DURC.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Schirru concernente le problematiche relative alla procedura di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), mi sembra opportuno evidenziare che l'articolo 6 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, recante le « modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del documento medesimo », precisa che il termine per la verifica degli adempimenti contributivi è pari a 30 giorni, sia per quanto concerne il controllo da parte degli Istituti che da parte delle Casse edili e degli Enti bilaterali.

Gli Istituti hanno anche la possibilità di avvalersi del cosiddetto silenzio assenso.

Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nell'ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 3, del Decreto citato: in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento « gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni ».

In altri termini tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale

dall'articolo 10-*bis* della legge n. 241/1990, introduce una sospensione del termine di 30 giorni per l'emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni, durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione.

Con riferimento ai termini di 15 giorni, la circolare n. 34/2008 del Ministero che rappresento ha chiarito che tale termine decorre necessariamente dalla effettiva notifica dell'inadempienza contributiva accertata, « ciò a prescindere da eventuali comunicazioni che gli Istituti possono aver effettuato preventivamente (...) alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale di notifica sia per i mezzi adoperati, sia perché destinatario della comunicazione della inadempienza contributiva accertata è lo stesso datore di lavoro ».

Una volta trascorsi i 15 giorni dalla notifica, l'istituto potrà ritenere irregolare l'azienda ed effettuare il recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine.

Tutto ciò premesso, mi sembra di poter concludere che il rilascio del DURC, così come attualmente disciplinato, tiene in debito conto le diverse situazioni che possono concretamente presentarsi temperando le necessarie esigenze di certezza temporale.

ALLEGATO 4

**5-01279 Schirru: Esonero dal lavoro notturno
da parte della compagnia CAI.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo che passo a discutere, relativo all'esonero dal lavoro notturno del personale navigante, settore trasporto aereo, sulla base di quanto già espresso in merito dall'Amministrazione che rappresento, con l'interpellanza n. 1/2009, citata anche dall'onorevole Schirru, faccio presente quanto segue.

Il personale navigante è escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 66/2003 (vedi articolo 2, decreto legislativo n. 66/2003) in quanto già a livello comunitario (Direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000) si è inteso disciplinare separatamente « l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile » in considerazione delle peculiarità del settore.

Tale disciplina, a livello nazionale, ha trovato attuazione nel decreto legislativo n. 185/2005, alle cui disposizioni occorre riferirsi per verificare la sussistenza di eventuali limitazioni alla prestazione lavorativa resa dal personale navigante sotto il profilo dell'orario di lavoro.

In particolare, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 185/2005, tenuto conto delle specificità del settore e della circostanza che il relativo personale, non di rado, è tenuto a pernottare per periodi più o meno lunghi lontano dal luogo di residenza per poter svolgere la propria attività lavorativa, prevede, da un lato, che il « personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in

volo o a terra per cui è idoneo (...) » e dall'altro garantisce allo stesso personale « un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attività ».

Anche tali previsioni di carattere generico sottolineano dunque la necessità di specifiche discipline di tutela per il personale navigante, connesse allo svolgimento di una prestazione di lavoro notturno, rimettendo alla contrattazione collettiva la concreta individuazione delle misure da adottare.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel riconsiderare l'impostazione interpretativa già a suo tempo fornita e nel prendere atto degli orientamenti espressi in ambito comunitario, l'Amministrazione che rappresento, con l'interpellanza n. 1/2009, citato nell'atto parlamentare in esame, ha ritenuto maggiormente aderente al complessivo quadro normativo in materia l'orientamento secondo cui non possano applicarsi al lavoro notturno del personale in esame né le restrizioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 151/2001 né quelle di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 66/2003, dovendosi far riferimento esclusivo – in tale ambito – alla specifica disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 185/2005.

Tale disciplina potrà comunque essere integrata e meglio declinata dalla contrattazione collettiva, con riferimento alle concrete situazioni che non consentono l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo notturno.